

# STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon - dottore commercialista  
Matteo Boni - dottore commercialista

Letizia Fassina - dottore commercialista

Carlo Mion - dottore

## **D.L. 262 – COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007**

*(fonti: italia oggi – il sole 24 ore – circolari seac – d.l. 262)*

È entrato in vigore, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006, il D.L. 262 collegato alla finanziaria con il quale sono state introdotte “disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. Nella presente circolare si cercherà di porre attenzione alle maggiori novità introdotte, ricordando comunque che le disposizioni potranno subire cambiamenti nel corso dell’iter di conversione in legge.

Si sottolinea che la presente circolare tratta in modo generico gli argomenti oggetto del decreto legge 262. Tali indicazioni non sono da considerarsi esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono sostituirsi alla consulenza professionale. Si consiglia pertanto di rivolgersi direttamente allo studio per esaminare in modo concreto l’applicazione della normativa fiscale al caso specifico della Vostra società. Lo Studio Bordignon Associati non può pertanto essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni prese utilizzando la presente circolare

### **1) DEPOSITI DOGANALI**

Viene introdotto un nuovo comma all’art. 50. A seguito della suddetta introduzione viene ora stabilito l’obbligo, anteriormente all’avvio dell’attività di depositi IVA, di presentare agli uffici delle dogane e delle entrate territorialmente competenti, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia presentata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

### **2) OPERAZIONI CON OPERATORI RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST**

Viene allargato il regime di ineducibilità previsto dall’art. 110 del TUIR. Il suddetto regime viene infatti ora applicato anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in territori aventi regimi fiscali privilegiati.

### **3) MANCATA EMISSIONE SCONTRINI FISCALI**

Qualora venga accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (anche per una sola volta) si incorrerà nella sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo da 15 giorni a due mesi.

### **4) ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI DI AUTOVEICOLI NUOVI**

Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

Per i suddetti veicoli, oggetto di importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente l'eventuale riferimento dell'importatore.

L'applicazione delle norme appena citate, è comunque subordinato all'emanazione di un apposito provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **5) CONTRASTO ALL'IMPIEGO DI LAVORO NERO**

Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare.

### **6) MISURE IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

- Le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a €10.000, dovranno verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è in regola col fisco. Qualora il destinatario della somma dovesse essere inadempiente agli obblighi fiscali per almeno €10.000, gli enti pubblici non procederanno al pagamento, segnalando all'agenzia di riscossione competente il fatto.

---

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

- In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

### **7) INDEDUCIBILITA' DEL TERRENO SUI CANONI DI LEASING RELATIVI A FABBRICATI**

Viene estesa anche ai contratti di leasing immobiliare la normativa che rende indeducibile il valore dei terreni su cui insistono i fabbricati industriali e commerciali. Sembra pertanto obbligatoria, anche nei casi di contratti di leasing, la redazione di una perizia di stima che indichi il valore del terreno. Sono ancora molti i dubbi interpretativi che rendono la normativa di difficile applicazione. Si attendono pertanto ulteriori chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate sulla data di redazione della perizia, sulla data di riferimento della stessa, sul valore da considerare in caso di rivalutazione del bene, sul modo in cui considerare le spese incrementative sostenute sugli immobili.

### **8) IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE IMMOBILIARI**

viene innalzata al 20% l'imposta sostitutiva relativa alla plusvalenza realizzata da persone fisiche a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili acquistati/costruiti da meno di 5 anni o di un terreno edificabile.

### **9) STOCK OPTION**

Vengono introdotte ulteriori modifiche alle condizioni stabilite per usufruire del regime agevolativo delle stock option, in base al quale per l'esclusione dalla tassazione è necessaria la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- a) l'opzione deve essere esercitabile non prima del decorso di 3 anni dalla sua attribuzione;
  - b) al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società deve essere quotata in mercati regolamentati;
  - c) il beneficiario deve mantenere per almeno 5 anni successivi all'esercizio dell'opzione
-

un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

## **10 ) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATASTO**

Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Le unità immobiliari che per effetto del criterio appena citato richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali. Le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle appena citate disposizioni verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi delle disposizioni appena citate producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento e pertanto passa a 140.

## **11)DONAZIONI E SUCCESSIONI**

Vengono introdotte rilevanti modificazioni al regime delle successioni e delle donazioni. Tali novità riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Vengono fissati "paletti" differenziati per gli atti di donazione e gli atti mortis causa, nonché vengono differenziati gli atti a seconda degli "oggetti" che vengono trasferiti. Si ritiene utile sintetizzare le novità introdotte mediante i seguenti schemi esplicativi:

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

EREDE	SUCCESSIONI			
	Bene trasferito			
	Immobile			Altri beni
	Registro	Ipotecaria	Catastale	Registro
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coniuge</li> <li>- Parenti in linea retta</li> </ul>	--	€ 168 fino a € 250.000 3% oltre € 250.000 se <b>abitazione principale de cuius</b> 3% se no abitazione principale (indipendentemente dal valore)	€ 168 fino a € 250.000 1% oltre € 250.000 se <b>abitazione principale de cuius</b> 1% se no abitazione principale (indipendentemente dal valore)	4% oltre € 100.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parenti fino al 4° grado</li> <li>- Affini in linea retta</li> <li>- Affini in linea collaterale fino al 3° grado</li> </ul>	2%	3%	1%	6%
Altri	4%			8%

DONATARIO	DONAZIONI			
	Bene donato			
	Immobile			Altri beni
	Registro	Ipotecaria	Catastale	Registro
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coniuge</li> <li>- Parenti in linea retta</li> </ul>	--	€ 168 fino a € 180.000 3% oltre € 180.000 se <b>abitazione principale donatario</b> 3% se no abitazione principale (indipendentemente dal valore)	€ 168 fino a € 180.000 1% oltre € 180.000 se <b>abitazione principale donatario</b> 1% se no abitazione principale (indipendentemente dal valore)	4% oltre € 100.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parenti fino al 4° grado</li> <li>- Affini in linea retta</li> <li>- Affini in linea collaterale fino al 3° grado</li> </ul>	2%	3%	1%	6%
Altri	4%			8%

## **12) AGEVOLAZIONE SU ACQUISTO AUTOVEICOLI**

Vengono introdotte delle agevolazioni per i veicoli acquistati e immatricolati dal 3.10.2006 ed entro il 31.12.2007 in sostituzione di veicoli immatricolati come euro 0 o euro 1:

- è prevista l'esenzione dal pagamento del bollo auto per le autovetture immatricolate come "euro 4" o "euro 5" (qualora emettano meno di 140 grammi di CO<sub>2</sub> al chilometro) per 2 annualità (3 annualità se si tratta di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc). Tale agevolazione non si applica per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg,
- è prevista l'erogazione di un contributo pari a € 1.000 per ogni autocarro di portata inferiore a 3,5 t, immatricolato come "euro 4" o "euro 5", acquistato in sostituzione di un veicolo analogo per categoria e portata, immatricolato come "euro 0" o "euro 1";
- è prevista l'erogazione di un contributo pari a € 1.500 per l'acquisto di autovetture omologate dal costruttore anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano. Il suddetto contributo viene incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO<sub>2</sub> inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

Ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il predetto contributo è pertanto riconosciuto direttamente dal venditore al cliente. Il venditore sarà successivamente rimborsato dalle imprese costruttrici/importatrici.

## **13)NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE.**

Importanti e rilevanti novità vengono introdotte al regime di deducibilità del costo di acquisto e di gestione (manutenzione, benzina, assicurazione ecc. ecc) delle autovetture

---

aziendali.

Viene infatti ora previsto un regime naturale di indeducibilità.

La deducibilità è ora limitata alle seguenti ipotesi:

- Veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività di impresa (furgoni)
- Veicoli adibiti ad uso pubblico;
- Veicoli utilizzati da agenti di commercio (80% su € 25.822,84)

Per i veicoli dati In uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, viene prevista una deducibilità pari all'importo che costituisce fringe benefit in capo al dipendente. Riguardo a tale fattispecie si segnala che viene ora tassato in capo al lavoratore un importo pari alla tariffa ACI moltiplicata per una percorrenza forfetaria di 7.500 km.

Viene infine ridotta al 25% la deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati dai professionisti.

Si coglie infine l'occasione per segnalare 2 ulteriori disposizioni, che pur non rientranti nelle disposizioni del d.l. 262, risultano comunque di interesse comune:

#### **A) SLITTAMENTO INVIO F24 TELEMATICO**

L'agenzia delle entrate ha specificato che l'obbligo previsto per l'invio dei modelli F24 esclusivamente per via telematico resta fissato esclusivamente per i soggetti IRES (società di capitali). Slittata invece al 01 gennaio 2007 l'obbligo per le persone fisiche titolari di partita IVA e per le società di persone. Si consiglia comunque, al fine di verificare la propria operatività, di iniziare ugualmente con gli invii mediante il sistema telematico.

#### **B) EDILIZIA: REVERSE CHARGE PER I SUBAPPALTI**

È stata fissata al 12 ottobre la data a partire dalla quale i subappaltatori dovranno, per la prestazioni rese ai propri committenti, emettere fattura senza applicazione dell'IVA. La fattura sarà poi integrata (procedura di autofatturazione), con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, a cura del committente debitore del tributo, il quale dovrà registrare il documento nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento. Il committente,

---

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

naturalmente, provvederà inoltre a registrare la fattura anche nel registro degli acquisti per esercitare il diritto della detrazione.

---